



Studio Annalise Keating

Caso n. 2 del 14.10.2021

Gruppo: CAIMI

Componenti del gruppo: Giorgia Vittoria Caimi, Giulia Barberio, Gaia Giacchi, Sofia Castano.

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso: 1) Ad analisi fatta delle richieste del nostro assistito, si stabilisce che ai sensi dell'art 124 c.p. la vicenda delle percosse deve considerarsi definitivamente conclusa. Riferisce al suo cliente che, avendo il suo vicino rinunciato all'esercizio del diritto di querela, questo non potrà più essere esercitato in futuro. Nel caso in cui la rinuncia al diritto di querela sia espressa bisognerà verificare l'effettiva presenza di quegli elementi disposti ex articolo 339 c.p.p.. Nel caso di rinuncia tacita al diritto di querela bisognerà invece andare ad accertare i fatti compiuti dal vicino incompatibili con la sua volontà di porgere querela.

2) Qualora la proposta di legge attinente il ripristino della sanzione penale per l'illecito di bestemmia dovesse passare in Parlamento, ex articolo 2 comma 1 c.p., il nostro assistito verrebbe comunque punito con una sanzione amministrativa e la bestemmia verrebbe considerata sempre illecito amministrativo avendo compiuto il fatto prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Questo perché vale il principio di irretroattività che riguarda tutte quelle norme incriminatrici e le annesse modifiche che aggravano la responsabilità penale del soggetto. Ragionamento analogo deve svolgersi in merito alla possibile eliminazione della procedibilità a querela. Questa possibile modifica delle disposizioni andrebbe a sfavore del cliente. Se passasse la proposta di legge in parlamento e il nostro ordinamento non fosse informato al principio dell'irretroattività della legge penale, la rinuncia al diritto di querela del vicino non avrebbe alcun effetto e ciò andrebbe a sfavore del nostro cliente. Di conseguenza ex articolo 2 comma 1 c.p., vale il principio di irretroattività delle norme penali: la rinuncia alla querela continuerà a produrre i suoi effetti.

3) In seguito alla richiesta di ammonimento per atti persecutori, ex articolo 8 del d.l. 11/2009, il questore, se ritiene fondata tale condanna, inviterà l'assistito ad una condotta conforme alla legge. L'analisi del caso mostra che per il momento il nostro cliente non potrà essere punito per atti persecutori. Infatti, anche se con il suo comportamento può aver generato nella portinaia un fondato timore che ha portato la donna a cambiare abitudini di vita, manca uno dei requisiti fondamentali della fattispecie perché sussista il reato: la reiterazione della condotta. Perché si abbia una condotta reiterata è sufficiente che quel determinato comportamento venga ripetuto due o più volte. Ma avendo l'assistito consegnato solo una volta un mazzo di fiori alla portinaia non ha adottato una suddetta condotta. Qualora adottasse una condotta reiterata, potrà essere punito per atti persecutori. Oltretutto, essendo già stato ammonito, l'assistito sarebbe perseguibile d'ufficio e andrebbe in contro a una pena aumentata rispetto a quella prevista dall'articolo 612 bis.